



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CIVILE E ARCHITETTURA

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
a ciclo unico
IN
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
Classe LM-04
(Lauree in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura)

Coorte A.A. 2024/2025

Sommario

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - DENOMINAZIONE, CLASSE DI APPARTENENZA, SEDE E DURATA	3
ART. 2 - TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 - ORGANO RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	3
ART. 4 - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO	3
PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	3
ART. 5 - SCHEDA UNICA ANNUALE DEL CORSO DI STUDIO	4
ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE	4
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	5
ART. 8 - PIANI DI STUDIO	7
ART. 9 - PROGRAMMI DI DOPPIA LAUREA	7
ART. 10 - OBBLIGHI DI FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	7
ART. 11 - ATTIVITÀ A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE	8
ART. 12 - STAGE E TIROCINIO	8
ART. 13 - ESAMI E VALUTAZIONI FINALI DI PROFITTO	9
ART. 14 - PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	11
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI	13
ART. 15 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRA UNIVERSITARIE DEBITAMENTE CERTIFICATE	13
ART. 16 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI	13
ART. 17 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE ACQUISITE DURANTE PERIODI DI STUDIO PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE	14
ART. 18 - AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI	15
ART. 19 - CERTIFICAZIONI	15

Allegato n. 1 – Piano di studio

Allegato n. 2 – Elenco propedeuticità

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura, attivato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura e coordinato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia, appartiene alla classe LM-4 delle Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura di cui al DM 16 marzo 2007.
2. La durata del corso di laurea è di cinque anni.

Art. 2 - Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il corso di laurea magistrale, sono disciplinati dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Università di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento Carriere Studentesche, dal Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale degli studenti, dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli Didattici, dal Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, dal Regolamento della Facoltà di Ingegneria, dal Regolamento di tirocinio della Facoltà d'Ingegneria.
2. I regolamenti di cui al precedente comma sono presenti nel sito *web* dell'Università ai seguenti indirizzi:
 - [Statuto e Regolamenti dell'Università di Pavia](#)
 - [Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura](#)
 - [Regolamento della Facoltà di Ingegneria](#)
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 - Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti indicati all'art. 2, la struttura responsabile del corso di laurea magistrale è il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura che ha delegato alla Facoltà di Ingegneria le funzioni di coordinamento didattico ai sensi dell'art. 25 e 26 dello Statuto dell'Università di Pavia. La struttura preposta al coordinamento didattico e organizzativo del corso di laurea magistrale, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Dipartimento e della Facoltà sopraindicati, con particolare riferimento agli aspetti indicati nell'art. 4 del Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli Didattici, è il Consiglio Didattico di Ingegneria Edile-Architettura, nel seguito indicato come Consiglio Didattico.
2. Il Presidente della Facoltà, il direttore del Dipartimento, il Presidente del Consiglio Didattico, il referente del corso di studio, la composizione del Presidio di Qualità, la composizione del Gruppo del riesame, sono indicati nel sito *web* della Facoltà di Ingegneria ([Organi di Governo](#)).

Art. 4 - Servizi amministrativi di riferimento

1. I servizi amministrativi di supporto al corso di laurea sono:
 - la UOC Carriere studenti, la UOC Immatricolazione e informastudenti e la UOC Admission office, che si occupano della gestione amministrativa della carriera dello studente, dal momento del suo ingresso all'Università fino alla laurea (immatricolazioni, trasferimenti, tasse, riconoscimento titoli, mobilità studentesca, ecc.). Il sito *web* è consultabile alla pagina [Area Didattica e Servizi agli Studenti](#);

- il [Centro di Orientamento](#) (C.OR.), che gestisce attività e progetti per indirizzare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento;
- la [Segreteria di Presidenza della Facoltà di Ingegneria](#);
- la [Segreteria del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura](#).

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 - Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. La Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di studio, estratta dalla Banca Dati ministeriale, è consultabile all'indirizzo <https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2024SUA06400.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

A) Requisiti

1. Per essere ammessi al corso di laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della legislazione vigente. In caso di titolo estero, ai fini dell'ammissione alla formazione superiore in Italia, è inoltre necessario aver completato almeno 12 anni di scolarità.
2. Il corso di laurea magistrale è a numero programmato a livello nazionale, pertanto l'immatricolazione, ivi compresa quella degli studenti non comunitari residenti all'estero ai sensi del DPR n. 394/1999 e successive modifiche, è subordinata al sostenimento di una prova di ammissione per l'inserimento in graduatoria gestita a livello locale.
3. Per l'immatricolazione al corso di laurea magistrale è inoltre richiesto il possesso da parte dello studente di un'adeguata preparazione iniziale per quanto riguarda la lingua inglese. Per la **lingua inglese**, si richiede un livello di conoscenza corrispondente almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue stabilito dal Consiglio d'Europa. Pertanto, coloro che intendono immatricolarsi a questo corso di laurea devono sottoporsi ad una verifica, obbligatoria ma non selettiva, delle loro conoscenze della lingua inglese.
Le modalità di accertamento della conoscenza della lingua sono specificate nel paragrafo successivo. La conoscenza della lingua inglese può essere dimostrata all'atto dell'immatricolazione al corso di laurea magistrale attraverso idonea certificazione. L'elenco delle certificazioni riconosciute idonee dalla Facoltà e approvate d'ufficio è riportato all'art. 19 del presente Regolamento.
4. Eventuali carenze nel possesso delle conoscenze di cui al comma precedente non pregiudicano la possibilità di immatricolazione che, in questo caso, può avvenire con l'attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che devono essere annullati entro la fine (30 settembre) del primo anno di corso; il mancato annullamento entro tale data impedisce l'iscrizione al secondo anno di corso.
5. Agli studenti internazionali non comunitari è inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana. Tali studenti dovranno dimostrare la conoscenza della lingua italiana pari al livello B2 attraverso la presentazione di un'idonea certificazione o il superamento di una prova organizzata dall'Ateneo. Maggiori informazioni a questo link: <https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/ammissioni/iscrivarsi-ad-un-corso-di-studio-con-titolo-conseguito-allestero>.

B) Verifica della preparazione iniziale dello studente

6. Gli studenti che intendono immatricolarsi al corso di laurea magistrale devono sottoporsi ad una prova d'ingresso che verifica le proprie conoscenze scientifiche, nonché delle proprie capacità logiche e di comprensione verbale. La prova è anche finalizzata all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale nella matematica.
7. Le modalità della prova di ammissione del corso di studio a programmazione nazionale, stabilite annualmente con decreto ministeriale, saranno indicate nel bando pubblicato nella pagina web del concorso.
8. La conoscenza della lingua potrà essere dimostrata all'atto dell'immatricolazione esibendo una delle certificazioni riconosciute idonee dalla Facoltà e riportate all'art. 19 del presente Regolamento. In mancanza di certificazione, la conoscenza della lingua potrà essere verificata sostenendo la sezione di inglese del TEST-ARCHED o del TOLC-I (erogati da CISIA) e rispondendo correttamente ad almeno 21 domande su 30 da svolgere in 15 minuti.
9. La conoscenza della lingua inglese è ritenuta sufficiente se il trasferimento o il passaggio avvengono con convalida di almeno 3 CFU acquisiti nel corso di studio di provenienza in esami di profitto di insegnamenti di inglese. Il possesso di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese può essere attestato anche presentando idonea certificazione, come da elenco riportato all'art. 19, o con certificazione di livello superiore

C) Modalità di annullamento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)

10. L'OFA determinato da carente conoscenza della lingua inglese implica la necessità che lo studente si impegni nello studio della lingua anche avvalendosi degli insegnamenti organizzati a tal fine dalla Facoltà di Ingegneria, con il supporto del Centro Linguistico dell'Ateneo.

L'OFA può essere annullato con una delle seguenti modalità:

- presentando alla UOC Gestione Carriere Studenti un'idonea certificazione, come da elenco riportato all'art. 19, o con certificazione di livello superiore;
- superando l'esame che si svolge al termine degli insegnamenti organizzati dalla Facoltà di Ingegneria, con il supporto del Centro Linguistico dell'Ateneo.

D) Conoscenza della lingua italiana per studenti comunitari o equiparati con titolo estero

11. Agli studenti comunitari o equiparati (di cui alla L. 189/2002, art. 26) con titolo estero viene assegnata l'OFA per la conoscenza della lingua italiana all'atto dell'immatricolazione. Sono esentati coloro che hanno completato un intero ciclo di studi in Italia (e in lingua italiana), in una scuola italiana all'estero o sono in possesso di una certificazione di lingua italiana B2 o hanno superato il test di lingua italiana L2 del CISIA con almeno la votazione di 54/72. L'OFA implica la necessità che lo studente si impegni nello studio della lingua italiana anche avvalendosi del tutorato organizzato a tal fine dalla Facoltà di Ingegneria. L'OFA può essere annullato con una delle seguenti modalità:
 - presentando alla UOC Gestione Carriere Studenti una certificazione di conoscenza di lingua italiana di livello B2;
 - superando l'esame che si svolge al termine del tutorato organizzato dalla Facoltà di Ingegneria.

Art. 7 - Organizzazione didattica

1. Le attività formative previste dal corso di laurea danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. L'impegno complessivo medio di apprendimento, sostenuto in un anno da uno studente iscritto a tempo pieno, è fissato convenzionalmente in 60 CFU.

3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, salvo che per le attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. L'attività didattica è organizzata secondo diverse forme: lezioni, esercitazioni ed attività pratiche. Per ciascun insegnamento la suddivisione delle ore di didattica nelle tre forme sopraindicate è stabilita dal docente sulla base dei CFU attribuiti all'insegnamento stesso, prendendo come riferimento i seguenti valori medi:
 - 1 CFU = 7,5 ore di lezione frontale;
 - 1 CFU = 12,5 ore di esercitazione;
 - 1 CFU = 22,5 ore di attività pratiche.
4. Sono da considerarsi pratiche tutte le attività didattiche che comportino un approccio diretto alla fisicità degli aspetti trattati (attività di laboratorio o sul campo, visite guidate ad impianti o ad aziende, illustrazione di progetti, ecc.) e che richiedano da parte dello studente una modesta attività di rielaborazione al di fuori delle ore di svolgimento dell'attività stessa.
5. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.
6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento di un esame finale di profitto o a seguito di altra forma di verifica della preparazione e delle competenze acquisite.
7. I crediti acquisiti non sono ritenuti soggetti ad obsolescenza durante la carriera dello studente, indipendentemente dalla sua durata, fatti salvi i casi di decadenza o di rinuncia agli studi, per i quali, in caso di re-iscrizione, la convalida dei crediti acquisiti è subordinata, fra l'altro, a una valutazione della loro eventuale obsolescenza da parte della Commissione nominata dal Consiglio Didattico (vedi successivo art. 16). In casi particolari ben motivati, l'obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dal Consiglio Didattico, sentito il parere del Comitato Direttivo della Facoltà. La delibera di obsolescenza riporta l'indicazione delle modalità per il recupero dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente deve sostenere a tal fine.
8. L'organizzazione didattica del corso di studio è semestrale e l'anno accademico è diviso nei seguenti periodi didattici:
 - a) 1° semestre: almeno 14 settimane di didattica a partire dalla fine di settembre/inizio di ottobre
 - b) sessione di esami invernale: 5-6 settimane (gennaio-febbraio)
 - c) 2° semestre: almeno 14 settimane di didattica a partire dall'inizio di marzo
 - d) sessione di esami estiva: 5-6 settimane (giugno-luglio)
 - e) sessione di esami autunnale: 3-4 settimane (settembre)
9. Ogni anno, entro il mese di maggio, il Comitato Direttivo della Facoltà delibera le date di inizio e di fine dei periodi di cui al comma precedente (calendario delle attività didattiche) per l'anno accademico successivo; il calendario approvato è pubblicato sul sito *web* della Facoltà.
10. Per la prova finale di conseguimento del titolo (Esame di Laurea) sono previste 6 sessioni all'anno che, orientativamente, si tengono nei mesi di febbraio/marzo, aprile, luglio, settembre, ottobre e dicembre. Contestualmente con l'approvazione del calendario delle attività didattiche, il Comitato Direttivo della Facoltà delibera le date degli esami di Laurea

dell'anno accademico successivo; il calendario approvato è pubblicato sul sito *web* della Facoltà.

11. Ogni anno, entro le scadenze stabilite per la compilazione della Scheda Unica Annuale (SUA, v. art. 5), sono pubblicati l'orario delle lezioni dell'a.a. successivo, completo dell'indicazione delle aule dove esse verranno tenute, nonché il calendario dettagliato degli esami di profitto per tutte le sessioni.

Art. 8 - Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro i termini indicati annualmente dall'Ateneo.
2. I piani di studio compilati conformemente a quelli indicati nell'allegato 1 al presente Regolamento e alle scelte in essi consigliate (*piani di studio standard*) sono approvati d'ufficio.
3. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente e comporta l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
4. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal Piano di studio standard può presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, un Piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo. I piani degli studi individuali devono essere approvati dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico.
5. L'inserimento nel piano di studio delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, di cui all'art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/04, è disciplinato dal successivo art. 11.
6. Lo studente che si avvalga della facoltà di iscriversi a tempo parziale, nelle ipotesi previste dall'art. 50 del Regolamento didattico di Ateneo e ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Carriere Studentesche e dal Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale degli studenti deve sottoporre all'approvazione del Consiglio Didattico un piano di studio coerente con la durata degli studi scelta e concordato con il referente del Corso di Studio.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

Per il corso di laurea magistrale è attivo dal 2011 un Double Degree in Building engineering and architecture con la Tongji University di Shanghai (Cina) e dal 2016 un accordo di Doppia Laurea con il Grado en Arquitectura Tecnica dell'Università Jaume I di Castellon de la Plana (Spagna). I contingenti delle due doppie lauree sono fissati annualmente in base agli accordi tra le istituzioni coinvolte.

Art. 10 - Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Il progetto formativo del corso di laurea presuppone che lo studente frequenti l'attività didattica nelle sue diverse forme.
2. Particolari modalità di verifica della frequenza possono essere rese operative per attività di laboratorio o sperimentali, su proposta dei rispettivi docenti, approvata dal Consiglio Didattico.
3. Per i laboratori progettuali la frequenza è obbligatoria e dovrà essere attestata per ogni studente entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico. La frequenza ai laboratori progettuali non potrà essere inferiore all'80% delle ore previste per tali attività.
4. Il Consiglio Didattico può fissare vincoli di propedeuticità per gli insegnamenti per i quali sia ritenuto opportuno. L'esistenza della propedeuticità è indicata nella scheda dell'insegnamento pubblicata sul sito-*web* della Facoltà.
5. Non possono essere fissate propedeuticità fra insegnamenti dello stesso anno di corso.

6. In caso di propedeuticità fra insegnamenti lo studente non può sostenere l'esame sotto vincolo di propedeuticità fino a quando non ha superato l'esame ad esso propedeutico.
7. Le eventuali propedeuticità stabilite dal Consiglio Didattico sono indicate nell'allegato 2.

Art. 11 - Attività a libera scelta dello studente

1. Per le attività formative autonomamente scelte dallo studente di cui all'art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/04 (TAF di tipo D), il Consiglio Didattico propone all'interno dell'offerta formativa una lista di insegnamenti e attività consigliati, ferma restando la facoltà per lo studente di scegliere qualunque insegnamento (sia in italiano che in inglese), purché coerente con il progetto formativo, tra quelli offerti e accreditati presso l'Università di Pavia.
2. Il piano di studio che contempra una scelta di insegnamenti diversi da quelli consigliati deve essere approvato dal referente del Corso di Studio. Non sarà approvata la scelta di insegnamenti non coerenti con il progetto formativo o con contenuti tali che più del 20% costituisca una ripetizione di contenuti di altri insegnamenti facenti parte del piano di studio dello studente.
3. Tra le attività autonomamente scelte dallo studente, di cui al precedente comma 1 non è consentito inserire insegnamenti appartenenti all'offerta di corsi di studio di area medica ad accesso programmato a livello nazionale e di area psicologica.
4. Nel piano di studi, oltre alle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in sovrannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari, ad eccezione di quelle afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica, avendo cura di rispettare le eventuali propedeuticità previste dal corso di studi. Nell'ambito di tali crediti gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale. Lo studente in posizione di ripetenza, ai sensi dell'art. 19 comma 3 lett. b) del Regolamento Carriere Studentesche può inserire fino ad un massimo di 24 crediti in sovrannumero, anche relativi ad insegnamenti dell'anno di corso successivo.

Art. 12 - Stage e tirocinio

1. La Facoltà di Ingegneria organizza e gestisce, attraverso la Commissione Tirocini, attività di tirocinio didattico curriculare (prevista come attività opzionale dai piani di studio standard del corso di laurea magistrale) per offrire una possibilità di contatto diretto con il mondo del lavoro.
2. L'accesso al tirocinio è consentito agli studenti che abbiano già acquisito almeno 141 CFU. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Presidente della Commissione Tirocini della Facoltà di Ingegneria solo in condizioni eccezionali e adeguatamente motivate.
3. Gli Studenti Tirocinanti svolgeranno la loro attività seguiti da un Tutore Aziendale e da un Tutore Universitario, secondo quanto previsto dal programma formativo stabilito e nel rispetto degli obblighi del tirocinante come riferiti nel testo della Convenzione per lo svolgimento dell'attività di Tirocinio.
4. Lo Studente Tirocinante è invitato a individuare l'azienda presso la quale desidera svolgere il Tirocinio o tra quelle già convenzionate o tra altre di sua conoscenza o chiedendo l'aiuto ad uno dei docenti del suo Corso di Studio; in funzione della tematica deve contattare anche un docente che svolga le funzioni di Tutore Universitario. Se lo studente non riesce ad individuare l'azienda e/o il Tutore Universitario, la Commissione Tirocini, ed in particolare il Referente di Tirocinio del Corso di Studio dello studente, gli assegna il Tutore Universitario che contribuirà anche all'individuazione dell'azienda.
5. E' responsabilità del Tutore Universitario verificare, in accordo con il tutore aziendale, l'andamento del Tirocinio. Il Tutore Universitario è responsabile, sentito il parere del Tutore Aziendale, dell'approvazione dell'attività di Tirocinio svolta dallo studente tirocinante. Sarà

cura del Tutore Universitario dare comunicazione scritta al Referente di Tirocinio del Corso di Studio dell'avvenuta chiusura del Tirocinio, chiedendo la verbalizzazione dello stesso.

6. Le procedure necessarie per l'attivazione e l'avvio del tirocinio e per la sua formalizzazione sono disponibili sul sito della Facoltà di Ingegneria, sul sito dell'Ateneo e sul sito del COR.

Art. 13 - Esami e valutazioni finali di profitto

A) Norme generali

1. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di crediti si concludono con una valutazione. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa che può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, nominata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. E' compito del Presidente di Facoltà valutare i casi in cui è opportuno istituire le commissioni per la verifica dell'apprendimento.
2. Nel corso di laurea non possono essere previsti, in totale, più di 30 esami o valutazioni finali di profitto. Nel conteggio vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini/integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami (o valutazioni finali di profitto) relativi alle attività scelte dagli studenti vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una sola unità, anche quando diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto. L'insieme delle attività formative di cui alle lettere c), d), e) del comma 5 dell'art. 10 del D.M. 270/2004 non rientra nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
3. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli integrati e coordinati, affidati a docenti diversi, la valutazione finale del profitto è fatta collegialmente da tutti i docenti titolari dei moduli. E' ammesso che la valutazione si svolga in fasi separate, anche relative a distinte parti del programma ed effettuate anche in tempi diversi, purché la decisione finale complessiva che dà esito al superamento dell'esame, sia collegiale.
4. Per tutti gli insegnamenti, indipendentemente dal semestre in cui sia stata svolta l'attività didattica, gli appelli di esame sono distribuiti nelle tre sessioni invernale, estiva e autunnale.
5. Il numero minimo degli appelli e l'attivazione di eventuali appelli straordinari sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale del Regolamento Didattico di Ateneo, nella successiva sezione "*Modalità*".
6. Gli appelli sono distribuiti nelle diverse sessioni secondo un calendario coordinato dal Consiglio Didattico con il supporto della Segreteria di Presidenza.
7. Il calendario degli appelli, relativo a tutte le sessioni d'esame e a tutti gli insegnamenti tenuti nell'anno accademico in corso, è pubblicato sul sito *web* della Facoltà nei termini di cui all'art. 7.
8. Dopo la pubblicazione del calendario degli appelli non sono ammesse modifiche, salvo che per casi di comprovata necessità, da documentare con istanza scritta rivolta al presidente della Facoltà. In ogni caso, l'appello non può essere soppresso e, salvo casi eccezionali, non può essere anticipato.

B) Modalità

9. Le modalità di verifica del profitto sono definite dal docente responsabile dell'attività formativa, nel rispetto delle indicazioni riportate nei commi successivi, nonché di eventuali azioni di coordinamento, promosse dalla Facoltà e/o dal Consiglio Didattico.
10. Per ogni attività formativa, le modalità di verifica sono rese pubbliche, a cura del docente responsabile, all'inizio dell'anno accademico, attraverso la "scheda dell'insegnamento" nel catalogo d'ateneo degli insegnamenti ([Course Catalogue](#)).

L'informazione deve precisare:

- il tipo di prova (scritto; orale; scritto + orale);
 - nel caso di prove effettuate in due fasi (ad esempio scritto + orale), le eventuali soglie che è necessario superare nella prima fase per potere accedere alla seconda, le conoscenze necessarie per superare queste soglie, nonché il peso orientativamente attribuito ai risultati delle due fasi nel voto finale.
11. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione può concedere all'unanimità la lode. La valutazione di insufficienza, anche se espressa mediante votazione, non è riportata nella carriera dello studente.
 12. Per alcune attività formative, quali i tirocini o altre attività inserite nella programmazione didattica e indicate nel catalogo insegnamenti di cui al precedente comma 10, la valutazione può essere espressa con due soli gradi: "approvato" o "non approvato", oppure "idoneo" o "non idoneo".
 13. Ogni verifica di apprendimento che dia luogo all'attribuzione di un voto può essere programmata solo nell'ambito delle apposite sessioni stabilite nel calendario didattico, salvo deroga concessa dal Presidente della Facoltà che, a fronte di adeguate motivazioni, può autorizzare verifiche aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie di cui al successivo comma. Le verifiche finalizzate all'autovalutazione e senza attribuzione di un voto possono tenersi, a discrezione del docente, anche durante i periodi di svolgimento delle lezioni.
 14. Per tutti gli insegnamenti sono fissati almeno sei appelli, distribuiti nelle tre sessioni (invernale, estiva e autunnale), accessibili a tutti gli studenti. Per appello si intende una prova di esame effettuata all'interno di una sessione che, in genere, prevede più appelli. Qualora la prova di esame si svolga in più fasi (ad esempio scritto e orale), per appello si intende l'insieme di tutte le fasi.
 15. Di norma, ogni sessione di esame contempla almeno due appelli, distanziati di almeno 14 giorni. E' facoltà del docente fissare un solo appello nella sessione di settembre; in questo caso, devono però essere fissati almeno tre appelli nella sessione di esame (invernale o estiva) immediatamente successiva al semestre nel quale l'insegnamento viene ultimato.
 16. Per gli insegnamenti svolti nell'ambito di due semestri, è facoltà del docente titolare, o dei titolari dei moduli didattici tenuti nel 1° semestre, fissare una prova intermedia nella sessione di gennaio-febbraio. Nell'informativa di cui al precedente comma 2, il docente deve specificare l'incidenza, comunque non nulla, che l'esito di questa prova intermedia ha sulla valutazione complessiva.
 17. In aggiunta agli appelli indicati ai commi precedenti, è fissato un appello straordinario. Esso è fissato all'interno di un periodo almeno quindicinale (in genere in marzo o aprile) individuato dal presidente della Facoltà, anche al fine dell'ammissione all'ultima sessione di laurea valida per gli iscritti all'anno accademico precedente. All'appello straordinario possono iscriversi solo gli studenti ripetenti o che abbiano già frequentato il 5° anno di corso. Per gli insegnamenti del 1° anno, la decisione di fissare l'appello straordinario è a discrezione del docente.
 18. E' facoltà dei docenti fissare, in qualsiasi periodo dell'anno, appelli riservati agli studenti che abbiano già frequentato il 5° anno di corso.
 19. Per gli studenti-atleti operanti nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico sono fissati, su richiesta degli interessati, appelli straordinari in sostituzione di quelli a calendario, se questi sono temporalmente coincidenti con impegni sportivi di rilevanza almeno nazionale. Gli impegni ostativi per la partecipazione agli appelli ordinari devono essere documentati al presidente della Facoltà che procederà, di intesa con il docente, all'organizzazione dell'appello straordinario.

20. Gli studenti, che non siano stati promossi in un appello d'esame, sono rimandati agli appelli successivi. Non sono ammesse norme fissate dal docente che limitino la possibilità per lo studente di iscriversi almeno ai 6 appelli annui di cui al precedente comma 14.
21. Gli studenti possono rinunciare alla votazione sufficiente conseguita, risultando così rimandati agli appelli successivi. Le rinunce devono essere esplicitate nei tempi e nei modi comunicati dal docente. Una volta accettata la votazione con la conseguente verbalizzazione, non è consentita la ripetizione dell'esame.
22. Nel caso di prove scritte gli studenti possono prendere visione dei propri elaborati corretti secondo le modalità stabilite dal docente.

Art. 14 - Prova finale e conseguimento del titolo

1. La laurea magistrale è conferita a seguito del superamento di una prova finale volta a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
2. La prova finale, a cui sono attribuiti 18 CFU, consiste nella discussione in seduta pubblica, di fronte ad apposita Commissione di Laurea magistrale, di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un docente con funzione di relatore. La discussione mira a valutare la qualità del lavoro, la preparazione generale del candidato, la padronanza della materia e la capacità di esporre e di discutere un tema di carattere tecnico, professionale e/o scientifico con rigore, chiarezza e proprietà di linguaggio.
3. La tesi di laurea consiste in un lavoro teorico, sperimentale, progettuale o di ricerca, di durata proporzionata al numero dei crediti attribuiti in base al piano di studio (18 CFU implicano 300 ore di impegno complessivo), con caratteri di compiutezza, che contenga un contributo critico e/o creativo e richieda un'elaborazione autonoma e documentata da parte del candidato. La tesi di laurea deve sviluppare tematiche specificamente attinenti agli obiettivi formativi del corso di studio e rappresentare uno stadio avanzato e originale di ricerca o un progetto significativo per complessità, in uno dei settori dell'Ingegneria Edile-Architettura.
4. La tesi di laurea viene svolta sotto la guida di un Relatore, che può essere un docente dell'Università di Pavia o il titolare di un'attività didattica impartita nell'ambito della Facoltà di Ingegneria. Il ruolo di Relatore prescinde dal settore scientifico disciplinare del docente che lo ricopre, purché l'argomento di tesi rientri nelle sue competenze e nei suoi interessi scientifici. Il Relatore:
 - assiste il laureando come proprio compito didattico istituzionale, indirizzandolo e stimolandolo nella scelta e nella definizione dei contenuti del lavoro;
 - si impegna affinché il laureando possa concludere in tempi ragionevoli l'iter universitario;
 - tiene sotto controllo la coerenza dello svolgimento della tesi, al fine di ottenere logica e organicità di risultato e verifica la congruità della redazione della relazione e degli elaborati finali;
 - presenta il laureando alla Commissione di Laurea magistrale, descrivendo la durata e l'intensità dell'impegno mostrato e ne integra se necessario, con il consenso del presidente della Commissione, l'esposizione.
5. Il laureando sceglie il proprio Relatore fra i soggetti indicati al precedente comma 4, richiedendogli l'assegnazione della tesi con congruo anticipo rispetto alla presunta data della prova finale e sviluppa il lavoro di tesi al meglio in conformità alle proprie strategie, secondo quanto discusso e concordato con il Relatore.
6. Il Relatore, al termine del lavoro del candidato, attesta che l'attività effettivamente svolta nell'elaborazione della tesi corrisponde al numero dei crediti attribuiti in base al piano di studio per la prova finale, tenendo conto di quanto riportato nel Regolamento del Laboratorio di Tesi. Il Relatore, se non è membro della Commissione di laurea, deve inviare

- al presidente della Commissione una breve relazione di presentazione dell'attività svolta dal candidato, nella quale egli descrive la durata e l'intensità dell'impegno mostrato.
7. La Commissione di Laurea è nominata dal presidente della Facoltà, su proposta del presidente del Consiglio Didattico o del Referente del corso di studio ed è composta da almeno cinque componenti, di cui almeno quattro devono essere professori o ricercatori di ruolo responsabili di insegnamenti impartiti in corsi di studio della Facoltà o mutuati da altri Dipartimenti dell'Ateneo. Eventuali correlatori che non facciano parte della Commissione possono partecipare ai lavori senza diritto di voto. Di norma, per ogni appello è nominata una Commissione. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere nominate più commissioni. Fra i componenti effettivi devono essere preferibilmente inclusi i relatori delle tesi di laurea sottoposte alla Commissione.
 8. La Commissione di Laurea è presieduta dal più anziano in ruolo fra i professori della fascia più elevata. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in questo ordine di precedenza, il ricercatore, il professore di seconda fascia, il professore di prima fascia, con minor anzianità nel rispettivo ruolo, il docente a contratto con minor anzianità anagrafica.
 9. Di norma sono previsti sei appelli di Laurea magistrale all'anno, secondo un calendario approvato annualmente dal Comitato Direttivo della Facoltà.
 10. Il presidente del Consiglio Didattico, contestualmente alla formulazione della proposta della Commissione al Preside, sceglie tra i componenti della Commissione stessa un contro-Relatore per ogni candidato. Il presidente del Consiglio Didattico può delegare al presidente della Commissione la scelta dei contro-Relatori. Compito del contro-Relatore è di esaminare la tesi preparata dal candidato, in modo da potere esprimere un giudizio motivato sulla sua leggibilità e organizzazione. Il candidato dovrà inviare copia della tesi in formato elettronico al contro-Relatore entro il termine previsto per il caricamento della tesi nell'apposito portale.
 11. Il punteggio di laurea espresso in 110-mi, è ottenuto come somma di un punteggio base e di un incremento. Il punteggio base tiene conto dell'esito degli esami di profitto sostenuti dal candidato, con esclusione di quelli relativi ad attività in soprannumero, ed è calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 12. L'incremento è attribuito dalla Commissione in sede di esame, secondo le modalità di cui al successivo comma 13.
 12. Il punteggio base è dato dalla media aritmetica dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, escludendo dal calcolo i due voti più bassi. La media aritmetica viene poi riportata in 110-mi.
 13. L'incremento, del valore massimo di 9 punti, è attribuito collegialmente dalla Commissione al termine dell'esame di laurea.
 14. Il voto finale (somma del punteggio base di cui al comma 12 e dell'incremento di cui al comma 13) è arrotondato all'intero più vicino. La lode può essere attribuita solo quando la somma del punteggio base e dell'incremento già deciso dalla Commissione sia pari ad almeno 112/110. L'attribuzione della lode richiede l'unanimità della Commissione.
 15. La Facoltà si riserva di adottare strumenti informatici "antiplagio", in grado di evidenziare nelle relazioni scritte eventuali parti copiate da documenti scritti da altri, non riportate tra virgolette e senza un riferimento alla fonte. L'accertamento di una fattispecie di plagio che sia giudicata grave da una commissione formata dal presidente della Facoltà, dal presidente del Consiglio Didattico e dal Relatore, determina l'impossibilità di presentarsi alla prova finale e l'apertura di un provvedimento disciplinare nei confronti dello studente. Nel caso in cui la verifica venga effettuata ex-post verranno avviate tutte le azioni utili a correggere la situazione.
 16. È consentito redigere l'elaborato di tesi in una lingua diversa dall'italiano. A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:
 - che ci sia l'autorizzazione del docente tutore o del relatore;

- che la prova sia sostenuta (e/o l'elaborato scritto) in una delle lingue principali dell'Unione Europea (inglese, francese, tedesco, spagnolo)
 - che sia allegato alla tesi un "abstract" in lingua italiana che sintetizzi il contenuto del testo;
 - che il titolo venga redatto nella doppia lingua, straniera e italiana.
- La discussione è svolta in lingua italiana, salvo che per i corsi di studio tenuti in lingua inglese, per i quali è svolta in inglese.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 - Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Ai sensi dell'art. 2 c. 147 della L. 286/2006 e dell'art. 14 della L. 240/2010, la Commissione nominata dal Consiglio Didattico può convalidare, per un numero totale di crediti non superiore a 12, conoscenze ed abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo.
la Commissione nominata dal Consiglio Didattico può convalidare anche, per un numero totale di crediti non superiore a 6, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica o del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione nazionale assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico (ai sensi della L. 240/2010, art. 14). Inoltre per gli studenti che partecipano al programma di Dual Career potranno essere riconosciuti un numero di crediti non superiore a 12 in base a quanto deliberato dal Senato Accademico.
2. La convalida dei crediti acquisiti è deliberata dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti da riconoscere ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell'attività da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell'impegno orario richiesto. A tal fine, l'istanza di riconoscimento deve essere corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale possano evincersi gli elementi sopra riportati; la Commissione nominata dal Consiglio Didattico possono mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.
3. Nel caso in cui, a seguito del riconoscimento dei crediti acquisiti, il piano di studio dello studente si configuri come piano di studio individuale, esso deve essere approvato dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico, conformemente a quanto previsto all'art. 8.

Art. 16 - Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. La Commissione nominata dal Consiglio Didattico delibera sul riconoscimento della carriera pregressa per gli studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviamento degli studi. Questo può essere concesso previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili ai sensi del successivo comma 5.
2. La Commissione nominata dal Consiglio Didattico delibera sul riconoscimento della carriera pregressa interrotta per decadenza o rinuncia agli studi degli studenti che chiedano, contestualmente alla re-iscrizione, l'abbreviamento degli studi. Questo può essere concesso, previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili ai sensi del successivo comma 5.

3. La Commissione nominata dal Consiglio Didattico può convalidare i crediti già acquisiti dallo studente a seguito dell'iscrizione a singoli insegnamenti presso l'Università di Pavia o presso altri Atenei.
4. È inoltre possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
5. In caso di trasferimento da altra sede universitaria o di passaggio da altro corso di studio dell'Ateneo, il riconoscimento dei crediti è deliberato dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico nel rispetto della legislazione vigente, del Regolamento didattico di Ateneo e delle eventuali delibere di indirizzo assunte dal Comitato Direttivo della Facoltà e/o dal Consiglio Didattico stesso.
6. La convalida dei crediti è deliberata dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell'attività formativa da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell'impegno orario richiesto. A tal fine, l'istanza di riconoscimento deve essere corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale si possano evincere gli elementi sopra riportati; la Commissione può mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.
7. Nel caso in cui, a seguito del riconoscimento dei crediti acquisiti, il piano di studio dello studente si configuri come piano di studio individuale, esso deve essere approvato dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico, conformemente a quanto previsto all'art. 8.
8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati.

Art. 17 - Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. I periodi di studio svolti dagli studenti del corso di laurea presso strutture universitarie straniere nell'ambito dei Programmi comunitari *Erasmus+* e Programmi di mobilità internazionale riconosciuti dall'Ateneo tramite accordi internazionali sono riconosciuti come strumento di formazione equivalente a quello offerto dalla Facoltà a parità di impegno dello studente e di contenuti coerenti con il percorso formativo. Essi sono inoltre incoraggiati come mezzo di scambio culturale e integrazione alla formazione personale e professionale.
2. Il "Learning Agreement" (LA) è il documento che definisce il progetto delle attività formative da seguire all'estero in sostituzione di alcune delle attività previste nel corso di laurea; lo studente deve compilarlo avendo cura di perseguire non tanto la ricerca degli stessi contenuti, quanto la piena coerenza del "curriculum" conseguente con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
3. Per ogni studente che intenda svolgere un periodo di studio all'estero, la possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti all'estero è stabilita preventivamente attraverso il LA, che viene firmato per approvazione dal docente designato dal Consiglio Didattico come Referente per le attività di studio svolte all'estero. E' responsabilità del Referente accertarsi della coerenza del LA con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
4. Al termine del periodo di studio svolto all'estero, la Commissione nominata dal Consiglio Didattico, su richiesta dello studente, sulla base del Learning Agreement e in relazione ai risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo straniero (nel caso del Programma *Erasmus+* e Programmi di Mobilità internazionale riconosciuti dall'Ateneo, attraverso il "Transcript of Records"), riconosce l'attività formativa svolta all'estero e l'eventuale votazione conseguita.

5. La Commissione nominata dal Consiglio Didattico procede al riconoscimento in termini di corrispondenza diretta fra una o più attività formative presenti nel piano di studio e una o più attività formative i cui CFU sono stati acquisiti presso l'Università straniera.
6. Qualora le attività formative i cui CFU sono stati acquisiti presso l'Università straniera abbiano contenuti attinenti agli obiettivi formativi del corso di laurea, ma non presentino una corrispondenza diretta con nessuna delle attività formative presenti nel piano di studio, la Commissione nominata dal Consiglio Didattico, su proposta del Referente, può autorizzare la presentazione da parte dello studente di un piano di studio individuale, nel rispetto della declaratoria della classe e dell'ordinamento del corso di laurea. Per ciascuna attività formativa sostenuta all'estero dovrà essere indicato l'eventuale settore scientifico disciplinare italiano corrispondente e il relativo numero di crediti formativi.
7. A ciascun esame riconosciuto per le attività svolte presso l'Università straniera, la Commissione nominata dal Consiglio Didattico assegna una votazione corrispondente al giudizio di merito conseguito all'estero. In presenza di criteri diversi di assegnazione dei voti, nel caso di programmi di scambio all'interno dell'Unione Europea, si assume come riferimento quello di corrispondenza con il sistema di crediti ECTS (European Credit Transfer System).
8. L'attività di studio e di ricerca svolta all'estero ai fini della preparazione della prova finale o di tirocini formativi nell'ambito di accordi internazionali (ad esempio Erasmus Traineeship) è riconosciuta dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico all'interno del Laboratorio di Tesi, purché svolta con modalità e impegno adeguati e con risultati documentati.

Art. 18 - Ammissione ad anni successivi

L'iscrizione agli anni successivi al primo è subordinata a particolari condizioni relativamente al numero di CFU da acquisire e all'annullamento di eventuali obblighi formativi;

- per l'iscrizione al 2° anno di corso occorre che lo studente, al termine della sessione di esami di settembre, abbia acquisito almeno 24 CFU oltre all'annullamento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi (OFA) attribuiti per carenze accertate nelle conoscenze richieste come requisiti di ammissione al corso di laurea magistrale e il superamento di almeno un esame nelle discipline matematiche (Analisi matematica e Geometria e algebra);
- per l'iscrizione al 3° anno di corso occorre che lo studente, al termine della sessione di esami di settembre, abbia acquisito almeno 60 CFU;
- per l'iscrizione al 4° anno di corso occorre che lo studente, al termine della sessione di esami di settembre, abbia acquisito almeno 105 CFU;
- per l'iscrizione al 5° anno di corso occorre che lo studente, al termine della sessione di esami di settembre, abbia acquisito almeno 141 CFU.

Art. 19 - Certificazioni

1. Sono vevoli ai fini dell'esonero dal TOLC-I e dell'annullamento dell'OFA per la lingua inglese le seguenti certificazioni rilasciate a seguito di superamento di esame specifico e corrispondenti al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) e ai punteggi indicati in tabella o a livelli e punteggi superiori al B1 (ossia B2, C1, C2):

Ente Certificatore	Certificazione corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
Cambridge Assessment English (Part of the University of	B1 Preliminary (PET) and B1 Business Preliminary (BEC)

Cambridge)	Punteggio minimo: 140 [Anche English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Entry Level 3 B1]
Cambridge Assessment English (Part of the University of Cambridge)	International English Language Testing System (IELTS) Punteggio minimo: 4.5
Cambridge Assessment English (Part of the University of Cambridge)	Business Language Testing Service (BULATS)* Reading/Language Knowledge Test Punteggio minimo: 40 [*interrotto dalla fine del 2019 e sostituito da Linguaskill Business]
Educational Testing Service (ETS)	Test of English as a Foreign Language Internet Based Test (TOEFL iBT) Punteggio minimo: 57
Educational Testing Service (ETS)	TOEIC Listening and Reading Test: punteggio minimo 550 + TOEIC Speaking and Writing Test Punteggio minimo: 240
English Speaking Board (ESB)	English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Entry Level 3 B1
Oxford University Press University of Oxford	Oxford Test of English B1 Punteggio minimo: 81
Pearson	Pearson English Language Test (PTE Academic) Punteggio minimo: 43
Trinity College London	Integrated Skills in English (ISE I)** [Anche English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Entry Level 3 B1] [** è valido solo ed esclusivamente il test ISE I su tutti i moduli]
City & Guilds	International ESOL Achiever B1 *** [***ad esaurimento]
Duolingo	Duolingo English Test Punteggio minimo: 60

2. L' idoneità di certificazioni diverse da quelle ricomprese nella tabella al precedente comma 1, di test ed esami sostenuti presso altre sedi universitarie o di titoli di studio conseguiti in paesi anglofoni è valutata, caso per caso, dal Presidente della Facoltà che, per l'istruttoria, si avvale della collaborazione del docente titolare dell'insegnamento di lingua inglese e, eventualmente, delle competenze del Centro Linguistico di Ateneo. Non saranno in ogni caso considerati validi i certificati attestanti il livello raggiunto a seguito di corsi di lingua svolti, anche all'estero, che non rilascino una delle certificazioni riportate in tabella. Certificazioni parziali (per es. solo Speaking & Listening, oppure solo Spoken English) non sono valide.

Università di Pavia

Corso di Studio: INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA - 06400

Classe LM-4 c.u. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)

Ordinamento 2022/2023 - Regolamento anno 2024/2025

Piano di Studi anno accademico 2024/2025

1° Anno - anno accademico 2024/2025

Attività Formativa	CFU	N°	Obbl.	Settore	Tipo di attività formativa	Periodo
500446 - ANALISI MATEMATICA	12	1	X			Annualità Singola
Unità Didattiche di ANALISI MATEMATICA						
500447 - ANALISI MATEMATICA A	6			MAT/05	Base	Primo Semestre
500448 - ANALISI MATEMATICA B	6			MAT/05	Base	Secondo Semestre
500473 - GEOMETRIA E ALGEBRA	6	2	X	MAT/03	Base	Primo Semestre
500118 - DISEGNO DELL'ARCHITETTURA	12	3	X	ICAR/17	Base	Primo Semestre
500117 - STORIA DELL'ARCHITETTURA 1	12	4	X	ICAR/18	Base	Secondo Semestre
510175 - DIRITTO URBANISTICO, LEGISLAZIONE OPERE PUBBLICHE, SOCIOLOGIA URBANA	6	5	X	IUS/10 SPS/10	Caratterizzante	Secondo Semestre
500156 - TECNICA URBANISTICA	6	6	X	ICAR/20	Caratterizzante	Secondo Semestre
TOT. 54 CFU						

Per l'iscrizione al II anno di corso occorre che lo studente, al termine della sessione di esami di settembre, abbia acquisito almeno **24 CFU** e tra questi crediti acquisiti risulti superato almeno uno tra gli esami di Geometria o Analisi Matematica.

2° Anno - anno accademico 2025/2026

Attività Formativa	CFU	N°	Obbl.	Settore	Tipo di attività formativa	Periodo
500119 - FISICA GENERALE	9	7	X			Annualità Singola
Unità Didattiche di FISICA GENERALE						
500449 - FISICA A	6			FIS/01	Base	Primo Semestre
500561 - TERMODINAMICA	3			FIS/01	Affine/Integrativa	Secondo Semestre
510178 - MODELLI E RAPPRESENTAZIONE DELL'ARCHITETTURA	6	8	X	ICAR/17	Base	Primo Semestre
500152 - ARCHITETTURA TECNICA 1	9	9	X	ICAR/10	Caratterizzante	Primo Semestre
500149 - STORIA DELL'ARCHITETTURA 2	12	10	X	ICAR/18	Base	Secondo Semestre
500153 - MECCANICA RAZIONALE	6	11	X	MAT/07	Base	Secondo Semestre
500844 - ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 1	12	12	X	ICAR/14	Caratterizzante	Secondo Semestre
509566 - ENGLISH FOR ENGINEERING	3	13	X	L-LIN/12	Altro	Secondo semestre
TOT. 57 CFU						

Per l'iscrizione al III anno di corso occorre che lo studente, al termine della sessione di esami di settembre, abbia acquisito almeno **60 CFU**

3° Anno - anno accademico 2026/2027

Attività Formativa	CFU	N°	Obbl.	Settore	Tipo di attività formativa	Periodo
500847 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI	9	14	X	ICAR/08	Caratterizzante	Primo Semestre
500848 - ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 2	12	15	X	ICAR/14	Caratterizzante	Primo Semestre

510181 - ESTIMO E URBANISTICA NEGOZIALE	9	16	X	ICAR/22	Caratterizzante	Primo Semestre
500155 - FISICA TECNICA	9	17	X	ING-IND/11	Base	Secondo Semestre
510179 - RILIEVO DELL'ARCHITETTURA	9	18	X	ICAR/17	Base	Secondo Semestre
500154 - ARCHITETTURA TECNICA 2	9	19	X	ICAR/10	Caratterizzante	Secondo Semestre
510180 - URBAN PLANNING STUDIO	6	20	X	ICAR/21	Caratterizzante	Secondo Semestre
TOT. 63 CFU						

Per l'iscrizione al IV anno di corso occorre che lo studente, al termine della sessione di esami di settembre, abbia acquisito almeno **105 CFU**

4° Anno - anno accademico 2027/2028

Attività Formativa	CFU	N°	Obbl.	Settore	Tipo di attività formativa	Periodo
500893 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI	12	21	X	ICAR/09	Caratterizzante	Primo Semestre
510182 - RESTORATION	12	22	X	ICAR/19	Caratterizzante	Primo Semestre
500886 - ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 3	12	23	X	ICAR/14	Caratterizzante	Primo Semestre
510185 - DESIGN STUDIO IN ARCHITECTURE, PLANNING AND BUILDING PROCESS	6	24	X			Secondo Semestre
Unità Didattiche di DESIGN STUDIO IN ARCHITECTURE, PLANNING AND BUILDING PROCESS						
510183 - PLANNING PROCESS	3			ICAR/20	Affine/Integrativa	Secondo Semestre
510184 - ARCHITECTURE AND BUILDING PROCESS	3			ICAR/10	Affine/Integrativa	Secondo Semestre
510186 - ARCHITETTURA TECNICA 3	9	25	X	ICAR/10	Caratterizzante	Secondo Semestre
510187 - ADVANCED PLANNING FOR RISK REDUCTION	9	26	X	ICAR/20	Caratterizzante	Secondo Semestre
TOT. 60 CFU						

Per l'iscrizione al V anno di corso occorre che lo studente, al termine della sessione di esami di settembre, abbia acquisito almeno **141 CFU**

5° Anno - anno accademico 2028/2029

Attività Formativa	CFU	N°	Obbl.	Settore	Tipo di attività formativa	Periodo
500913 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E TECNOLOGIA DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI	9	27	X	ICAR/11	Affine/Integrativa	Primo Semestre
502489 - HYDRAULICS	9	28	X	ICAR/01	Affine/Integrativa	Primo Semestre
502492 - GEOTECHNICAL ENGINEERING	9	29	X	ICAR/07	Affine/Integrativa	Secondo Semestre
<i>SCELTA LIBERA IN OFFERTA DI ATENEO</i>	21	30-33				
505020 - ENVIRONMENTAL PLANNING AND ASSESSMENT	6	30-33		ICAR/20	A scelta dello studente	Primo Semestre
510190 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR URBAN ANALYSIS AND MODELING	6	30-33		ICAR/20	A scelta dello studente	TBD
501022 - RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI	6	30-33		ICAR/10	A scelta dello studente	Secondo Semestre
510191 - DIGITAL DOCUMENTATION AND DATABASE OF CULTURAL HERITAGE	6	30-33		ICAR/17	A scelta dello studente	TBD
506634 - BUILDING TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE ARCHITECTURE	6	30-33		ICAR/10	A scelta dello studente	Secondo Semestre
502960 - FOTOGRAMMETRIA, LIDAR E GIS	6	30-33		ICAR/06	A scelta dello studente	Secondo Semestre
510194 - ADVANCED ARCHITECTURE DESIGN STUDIO	6	30-33		ICAR/14	A scelta dello studente	Primo Semestre
510197 - DESIGN STUDIO IN ARCHITECTURE AND ECOLOGIES	6	30-33		ICAR/14	A scelta dello studente	Secondo Semestre
510172 - ETICA PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE	6	30-33		SECS-P/13	A scelta dello studente	Secondo Semestre
510774 - SUSTAINABILITY SCIENCE IN THE BUILT ENVIRONMENT	3	30-33		ING-IND/11	A scelta dello studente	Secondo Semestre
510784 - STRUMENTI, METODI E PROGETTI PER L'INCLUSIONE	3	30-33		ICAR/10	A scelta dello studente	Secondo Semestre
509708 - SUSTAINABLE CITIES, BETWEEN PLANNING, REUSE AND RETROFITTING	1	30-33		NN	A scelta dello studente	Primo Semestre

510507 - SUSTAINABLE AND RESILIENT REUSE OF EXISTING BUILDINGS	2	30-33		ICAR/10	A scelta dello studente	Primo Semestre
510510 - FROM SDG GOALS TO PRACTICAL ACTIONS: AN URBAN PLANNING IMPLEMENTATION INVESTIGATION	2	30-33		ICAR/20	A scelta dello studente	Primo Semestre
501411 - TIROCINIO	3	30-33		NN	A scelta dello studente	
507325 - LABORATORIO DI LINGUA INGLESE	3	30-33		L-LIN/12	A scelta dello studente	Secondo semestre
501029 - LABORATORIO DI TESI DI LAUREA	18		X		Prova finale	
TOT. 66 CFU						

- [La collocazione degli insegnamenti nei semestri potrebbe subire variazioni. Consultare il calendario delle lezioni sul sito della Facoltà di Ingegneria](#)
- [Per visualizzare gli insegnamenti consulta il Catalogo d'Ateneo](#)

Università di Pavia

Facoltà di Ingegneria

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura

Corso di Studio: INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

Classe LM-04 c.u.

PROPEDEUTICITÀ COORTE A.A. 2024/2025

Per il Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura sono previste le seguenti propedeuticità:

- Architettura e composizione architettonica 1 (Disegno dell'architettura)
- Architettura e composizione architettonica 2 (Architettura e composizione architettonica 1)
- Architettura e composizione architettonica 3 (Architettura e composizione architettonica 2)
- Architettura tecnica 1 (Disegno dell'architettura)
- Architettura tecnica 2 (Architettura tecnica 1)
- Architettura tecnica 3 (Architettura tecnica 2)
- Fisica tecnica (Analisi matematica - Fisica generale)
- Geotechnical engineering (Scienza delle costruzioni)
- Meccanica razionale (Analisi matematica – Geometria e algebra)
- Modelli e rappresentazione dell'architettura (Disegno dell'architettura)
- Recupero e conservazione degli edifici (Scienza delle costruzioni - Architettura tecnica 3)
- Restoration (Scienza delle costruzioni - Storia dell'architettura 2)
- Rilievo dell'architettura (Modelli e rappresentazione dell'architettura)
- Scienza delle costruzioni (Analisi matematica - Meccanica razionale)
- Storia dell'architettura 2 (Storia dell'architettura 1)
- Tecnica delle costruzioni (Scienza delle costruzioni)